

## **In questa sezione sono riportate domanda/risposta dei chiarimenti richiesti.**

13 gennaio 2017

### **1 domanda**

In riferimento alla procedura segnalata in oggetto, con la presente si pone il seguente quesito: al punto III 9) del bando/disciplinare viene richiesta l'iscrizione alla white list per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose come sotto elencate (art. 53):

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La Scrivente non rientra in alcune delle suddette categorie.

Occorre quindi procedere in ogni caso all'iscrizione o, in caso di subappalto, affidare le opere rientranti in tali lavorazioni ad imprese debitamente iscritte?

Nell'eventuale seconda ipotesi, occorre indicare già in fase di offerta il nominativo del subappaltatore?

### **Risposta**

Si premette che la White List presso le Prefetture è stata istituita a seguito della normativa anticorruzione al fine di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia.

La legge 6/11/2012 n. 190 all'art. 1 comma 52 prevede che le stazioni appaltanti, al fine della liberatoria antimafia, consultino detto elenco presso le Prefetture nel caso di lavorazioni elencate al comma 53; il comma 52 bis prevede inoltre che l'iscrizione a detta lista sia efficace al fine di liberatoria antimafia anche per altri contratti che non prevedano dette lavorazioni.

Nel progetto in questione rientrano alcune delle lavorazioni previste al citato comma 53.

In riferimento al Bando/disciplinare della gara in oggetto, nella sezione III sono fornite le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico della gara, e pertanto al punto III9) viene specificato che "... ai fini della stipula del contratto o dell'autorizzazione di eventuali subappalti è richiesta l'iscrizione alla "White List" e viene specificato che è indispensabile almeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione a tale elenco. – Ciò è necessario quale liberatoria antimafia.

Nella sezione IV del Bando/disciplinare dove sono elencati i certificati da presentare, non è richiesto alcun documento di comprova di iscrizione. Soltanto nell'alleato A dichiarazione unica, al punto z viene richiesto di dichiarare tale iscrizione.

A conclusione si ribadisce che l'iscrizione alla white list non è requisito richiesto per la partecipazione all'appalto, né per la qualificazione all'esecuzione dei lavori, bensì al fine della stipulazione del contratto questa Stazione Appaltante dovrà verificare i requisiti generali e morali dell'impresa e provvederà alla consultazione telematica presso la Prefettura al fine della liberatoria antimafia.